

## Dai conti di Gorizia al consorzio patrizio. La giurisdizione di Latisana nell'età della Repubblica di Venezia

SERGIO ZAMPERETTI

Ai primi di maggio del 1646 ai provveditori sopra ai feudi veneziani era giunta una denuncia segreta. Quella che mancava, era apparso sin da subito piuttosto chiaro nel difficoltoso tentativo di applicare e far rispettare le leggi in materia feudale ultimamente promulgate, era una conoscenza anche solo accettabile del vasto patrimonio di feudi e signorie presenti nei territori del dominio di terraferma. Il decreto del 1625 che dichiarava per sua stessa natura feudale qualsivoglia giurisdizione, e soprattutto quello del 1643 sul censimento, la subordinazione giuridica e la conseguente tassazione dei vassalli, non avevano infatti neppure lontanamente prodotto gli effetti sperati. Sicché si doveva alla stessa magistratura statale, nella ricerca di ogni mezzo possibile per affrontare il problema, anche l'iniziativa di incentivare questo genere di comunicazioni anonime promettendo generose ricompense a quanti avessero contribuito all'allargamento della pubblica conoscenza<sup>1</sup>.

Non era più in generale un periodo che ammettesse eccessive cautele. Dall'anno precedente, con l'inizio della guerra di Candia, le crescenti ed indifferibili esigenze finanziarie della Repubblica erano apparse sin da subito tali da comportare l'adozione forzata di provvedimenti fino ad allora inimmaginabili. Vennero ad esempio massicciamente alienati i pubblici uffici e i beni comunali, quest'ultimi spesso ad arte confusi con quelli invece "comuni". Si aprirono per la prima volta "per prezzo" gli stessi ranghi del patriziato veneziano e si stabilì inoltre con due successivi decreti, nel 1645 e nel 1647, di procedere ad una vendita generalizzata di beni e giurisdizioni feudali, dapprima relativa ad alcune località friulane e in breve estesa a tutta la regione e alla totalità delle altre province suddite<sup>2</sup>. Insomma, come sosterrà di lì a poco lo stesso consultore *in iure* per le materie feudali Gasparo Lonigo, si stava vendendo di tutto, persino "il non vendibile"<sup>3</sup>. Ma nemmeno esigenze a tal punto pressanti apparivano tuttavia in grado di indurre le autorità statali ad abbandonare la consueta cautela nel graduare e modulare quasi caso per caso l'effettiva incisività dei propri interventi. Specie di fronte a situazioni, come appunto quella evidenziata nella summenzionata "denuncia secreta", tutt'altro che sconosciute e tuttavia tutt'altro che definitivamente chiarite.

Ai primi di maggio del 1646 era stato dunque anonimamente comunicato ai provveditori sopra ai feudi che nel distretto di Latisana i giurisdicenti, riuniti in un consorzio costituito da famiglie di spicco dello stesso patriziato veneziano, detenevano plenarie e pressoché assolute prerogative, negando oltretutto qualsiasi ricorso in

appello alle loro sentenze, senza aver mai conseguito per l'esercizio di "iura regalia" di tale pregnanza alcuna investitura statale. Solo che in questo caso non era la mancata conoscenza ad aver finora impedito qualsiasi iniziativa governativa, quanto piuttosto la ben nota ambiguità giuridica che caratterizzava da sempre lo *status* e il possesso di quella giurisdizione. "Sono investiti", aveva pertanto assicurato già il 14 maggio immediatamente successivo la magistratura statale<sup>4</sup>. Giungendo, pur di archiviare in gran fretta una pratica alquanto spinosa che non aveva alcuna intenzione di aprire davvero, a mistificare la realtà anticipando di ben dodici anni la prima investitura veneziana mai conferita ad uno dei titolari di quella giurisdizione, quella di Moceniga Mocenigo del 9 maggio 1658<sup>5</sup>.

Che quella di Latisana non fosse mai stata una giurisdizione effettivamente feudale, che i suoi detentori non avessero mai riconosciuto mediante il vincolo feudovassallatico la derivazione dalla superiore sovranità statale delle plenarie prerogative che vi esercitavano, era insomma noto. Così come altrettanto nota, suscitando talvolta persino una sorta d'invidia, era la sostanziale tendenza governativa a riservare a quei patrizi giurisdicenti tutti i riguardi, non tentando nemmeno di regolarizzare quella particolare situazione. Nel febbraio del 1648, riottenendo "per prezzo" il "criminale maggiore" a Codroipo che era stato loro revocato quattro anni prima, i Cossio avevano ad esempio stigmatizzato i recenti trascorsi ricordando oltretutto che nella loro identica posizione ci sarebbero stati anche i "Signori di Latisana", che allo stesso modo dovevano l'origine delle loro facoltà giurisdizionali non a investiture patriarcali o veneziane ma a un acquisto "iure liberi" dal conte di Gorizia, e che proprio per questo "esercitano una amplissima giurisdizione civile e criminale senza riconoscerla con l'investitura da Sua Serenità"<sup>6</sup>. Sicché appare necessaria una seppur rapida rivisitazione dei secoli precedenti per comprendere ed evidenziare i presupposti storici e gli antecedenti giuridici che concorsero a determinare questa particolare e per molti versi inusuale situazione.

Definita tappa fondamentale per il commercio del sale fin dal 1281<sup>7</sup>, la giurisdizione tilaventina aveva sempre costituito un punto di passaggio di grande rilevanza nello spazio economico e commerciale veneziano, come testimoniano i numerosi trattati stipulati nei primi decenni del Trecento tra la Serenissima e i signori locali, i conti di Gorizia<sup>8</sup>. E che venisse riservata grande importanza al rispetto di questi "Pacta", con la libertà di passaggio di entrambi i contraenti sui rispettivi territori e con l'impegno a mantenere le vie di comunicazione agibili e per quanto possibile sicure, è a sua volta dimostrato dalla cura con cui a Venezia si vigilava sul loro rispetto. Nell'ottobre del 1394, dichiaratamente spinti dal desiderio di assicurare ai mercanti tedeschi in arrivo o in partenza da Venezia i maggiori comodi possibili, il governo marciano aveva ad esempio deciso di inviare sul posto propri ispettori per verificare la piena osservanza degli accordi<sup>9</sup>. Luogo importante dunque. Non a tal punto però da indurre le autorità veneziane ad estendervi quella sovranità diretta che gli stessi signori locali, ovviamente "per prezzo", si erano poi mostrati disponibili a concedere. Nell'agosto del 1401, nella consueta ricerca di contanti, i conti di Gorizia avevano infatti fatto sapere, per mezzo di emissari, che una generosa ricompensa avrebbe potuto indurli a quel doloroso sacrificio. Si trattava, avevano immediatamente sottolineato i senatori veneziani,

di un luogo “ben situatus et postus”, per il quale transitava da sempre la gran parte dei mercanti tedeschi e il cui controllo diretto appariva di conseguenza assai utile e propizio. Incaricato dal Senato, il Collegio aveva avviato le trattative, appurando in breve che i signori goriziani pretendevano per impegnare il loro territorio 12.000 ducati, esattamente il doppio di quanto il governo veneto aveva invece stabilito di voler spendere. Da parte marciana, nonostante vari tentativi di contrattazione, non ci fu un benché minimo incremento dell’offerta. Sicché alla fine i conti di Gorizia si rivolsero loro malgrado ad altri potenziali acquirenti perfezionando rapidamente la trattativa. A Venezia, dove si era pensato di poter concludere comunque l’operazione alle proprie ed iniziali condizioni, la notizia di per sé provocò malcontento e malumori diffusi. Niente tuttavia in confronto alla vera e propria indignazione suscitata dal disvelamento dell’identità dei nuovi compratori, e in quanto tali nuovi signori della “Terra” di Latisana, che notizie certe e degne di fede indicavano nel castellano friulano Riccardo di Valvasone, “provisionatus et creatura domini Padue”, e nell’aristocratico patavino Aloisio Forzatè di Montemerlo, “germanus et consanguineus suus”<sup>10</sup>.

La solita e al momento ancora maggioritaria convinzione che fosse sufficiente un remoto e in fondo precario controllo per difendere i propri spazi commerciali in terraferma, e la conseguente ritrosia a suffragare invece l’ingerenza economica con un ben più stabile ed incisivo dominio diretto, cominciavano insomma a mostrare crepe piuttosto evidenti. Gli spazi di terraferma considerati indispensabili sbocchi economici erano ormai irreversibilmente intaccati da rivolgimenti continui che minavano dalle fondamenta le basi, prevalentemente diplomatiche e pattizie, sulle quali la potenza marittima e mediterranea poggiava da sempre la cura dei propri interessi. Pregiudicati ora dall’emergere di signorie sempre più ambiziose che non mostravano remora alcuna, come appunto quella carrarese nei suoi tentativi di inserirsi nella realtà friulana, a pregiudicare la tutela marciana in un’area tradizionalmente e tacitamente riservata alla sua influenza.

A nulla valsero i ripetuti tentativi veneziani di opporsi in ogni modo possibile alla conclusione della transazione. Dall’invio di ambasciatori presso la corte carrarese al progetto di impedire proprio fisicamente l’ingresso nella giurisdizione agli invidiosi nuovi acquirenti, dalla promessa di ricompense economiche agli ufficiali dei conti di Gorizia al governo del luogo ad un tardivo aumento a 10.000 ducati della propria offerta<sup>11</sup>. Fu tutto inutile. I nuovi signori presero possesso della giurisdizione e anche le più pessimistiche previsioni incontrarono rapide e insopportabili conferme. Già il 26 giugno 1404 il Senato aveva infatti dovuto prendere atto che i nuovi giurisdicenti, e per loro tramite i carraresi, abusavano senza remore dell’influenza estesa in quel punto nodale per i traffici e i commerci rendendo sempre più difficile, anche diffondendo false notizie sulla pericolosità delle strade e sulla scarsa lealtà veneziana, il transito regolare dei mercanti tedeschi. Tanto che si rendeva necessario l’invio in Germania di un abile ed esperto oratore con l’esplicito mandato, di fronte all’imperatore, ai rappresentanti delle principali città e ai principi più potenti, di smentire simili calunnie e difendere il buon nome di Venezia<sup>12</sup>.

In quei frangenti stava tuttavia cambiando il panorama complessivo. La crisi dello

Stato visconteo dopo l'improvvisa scomparsa di Gian Galeazzo Visconti, e l'ormai chiaro disegno espansionistico del signore di Padova Francesco Novello da Carrara, avevano alla fine costretto il "Comune Veneciarum", pur tra tentennamenti e perduranti dibattiti interni, a rompere ogni indugio e ad iniziare l'acquisizione territoriale delle province venete. Era stata alla fine accolta, proprio durante l'assedio delle milizie carraresi, l'avventurosa dedizione di Vicenza nell'aprile di quello stesso 1404. E l'anno successivo erano state strappate agli stessi ormai capitali nemici anche Padova e Verona<sup>13</sup>. La consapevolezza che non era più possibile conservare e tutelare in altro modo i propri spazi economici in terraferma, che era necessario in questa prospettiva rompere gli indugi ed assumere in queste aree un controllo diretto, era insomma cresciuta fino a divenire maggioritaria. E questa logica, in definitiva quella dello Stato territoriale, era destinata in breve ad interessare anche altre zone in questo senso fondamentali, come la Patria del Friuli.

Fino all'inizio del secondo decennio del Quattrocento l'influenza veneziana nella regione, teoricamente sottoposta alla sovranità del patriarca di Aquileia ma di fatto amministrata da una pluralità di signori locali, era stata caratterizzata da un'infinita serie di patti ed accordi, mediante i quali, lo abbiamo già visto relativamente ai conti di Gorizia, gli effettivi detentori del potere in ambito locale si impegnavano ad assicurare la tutela del principale interesse veneziano, quello relativo all'agibilità e alla sicurezza delle vie di comunicazione. Poi anche in Friuli le condizioni erano cambiate. Il pericolo dell'influenza carrarese, rapidamente e definitivamente debellato, non era che uno tra i molti che avevano preso a profilarsi. I castellani mostravano un'inquietante propensione a dividersi in fazioni e a rendere alquanto avventurosi i viaggi dei mercanti che arrivavano o partivano dalla città lagunare. Soprattutto, ad inficiare definitivamente gli incessanti tentativi di mediazione e pacificazione veneziani, nel 1411 erano arrivate anche le truppe imperiali. Sicché appariva sempre più chiaro che la tutela dei propri interessi avrebbe anche in questo caso comportato per l'ormai "Dominium" marciano l'intervento militare e alla lunga l'assunzione della sovranità sulla regione<sup>14</sup>.

Definita vera e propria "porta per haver il Friuli"<sup>15</sup>, l'interesse veneziano nei confronti di Latisana riemerse subito in modo esplicito. Carlo Malatesta, signore oltre che di Rimini anche di Brescia e Bergamo e capitano generale delle milizie venete, si era ad esempio ufficialmente impegnato con i conti di Gorizia a non invadere in alcun modo tutti i loro possedimenti ponendo come unica eccezione possibile proprio quella giurisdizione<sup>16</sup>. Che, prima in tutta la Patria, venne infatti occupata dalle truppe veneziane già nel 1412. Anche se da parte marciana ci si affrettò subito a riconoscere il pieno diritto dei sovrani legittimi, appunto i conti di Gorizia, giustificando con pressanti esigenze belliche la conquista e attribuendo di conseguenza ad essa una valenza provvisoria e una durata senz'altro limitata.

Nei giorni immediatamente successivi, a conferire infatti carattere formale a queste rassicurazioni, venne inoltre stipulato un patto nel quale tali contenuti venivano espressi in modo inequivocabile. Preservati i poteri legittimi dei signori goriziani vigenti sul luogo, la popolazione locale e i procuratori di coloro che vi detenevano in quel momento il dominio utile, i Forzatè di Montemerlo, accettavano per tutta la

durata del conflitto di accogliere un presidio militare veneziano al quale si impegnavano a fornire, previo giusto rimborso, assistenza e vettovaglie. Il tutto nell'ambito di un indiscusso inserimento di quel territorio tra i possedimenti dei conti di Gorizia la sovranità dei quali la Repubblica si impegnavo a rispettare<sup>17</sup>. E a quest'accordo, con tutta evidenza lontano dall'atto di dedizione nel quale le autorità marciane tentarono poi di trasformarlo, si aggiunse poco dopo l'altrettanto formale promessa dello stesso Carlo Malatesta, che si era impegnato personalmente a ristabilire quanto prima la situazione precedente favorendo il rientro a Latisana dei Forzatè di Montemerlo anche contro il volere dello stesso governo veneto<sup>18</sup>.

Nonostante tante promesse, Venezia mostrò fin da subito scarsissima propensione a rispettare gli accordi intercorsi e a rinunciare al controllo di quello che continuava a considerare un luogo strategicamente irrinunciabile. Ai Forzatè si pensò di offrire la stessa somma che avevano precedentemente versato ai conti di Gorizia, con in più alcune doviziose rendite nel Veronese, per indurli alla rinuncia ad ogni ragione relativa a quel possedimento<sup>19</sup>. E in ogni caso, indipendentemente dall'accettazione o meno della proposta da parte dei detentori del dominio utile su Latisana, la Repubblica mantenne comunque il controllo dell'intera giurisdizione, in breve ufficializzato dall'invio continuativo di provveditori statali delegati al suo governo diretto.

Al principio del 1418, istruendo i propri ambasciatori in procinto di partecipare all'ultima fase del Concilio di Costanza, il governo marciano li aveva espressamente incaricati di comunicare l'eventuale disponibilità a restituire in seguito i territori friulani occupati "non intelligendo Latisanam"<sup>20</sup>. E pertanto, più *de facto* che *de iure*, l'occupazione veneziana, e il regolare susseguirsi di ufficiali statali a governare il distretto in questione, si protrassero fino al marzo del 1421<sup>21</sup>. Nel frattempo, tra 1417 e 1420 e con la sola rumorosa eccezione dei conti di Prata, i tradizionali trattati d'aderenza che collegavano ormai da secoli le principali forze locali al governo veneto si erano trasformati in veri e propri patti di dedizione. E la Repubblica aveva pertanto accresciuto la dimensione del suo neo-costituito Stato territoriale anche con l'annessione della Patria del Friuli<sup>22</sup>.

Nonostante l'opposizione del patriarca d'Aquileia, sovrano in esilio ma tutt'altro che rassegnato, il nuovo dominio cercò subito di conferire al suo possesso caratteri di legittimità istituzionale. L'accordo ufficiale, a stabilire la definitiva rinuncia ad ogni pretesa ulteriore da parte della sede aquileiese, cui si riservava in cambio la sovranità su Aquileia, San Vito e San Daniele, e di conseguenza il buon diritto veneziano in Friuli, sarà perfezionato solo nel 1445<sup>23</sup>. Tuttavia già alla fine del 1420 il luogotenente veneto Roberto Morosini aveva ordinato con un proclama a tutti i titolari di feudi e giurisdizioni di origine patriarcale di presentarsi al cospetto del legittimo rappresentante del nuovo dominio per trasformare in veneziane le antiche e ormai obsolete investiture, per ammettere insomma di derivare d'ora in avanti i propri poteri da quelli della Serenissima Repubblica<sup>24</sup>. Quantunque fosse apparso subito chiaro che l'intera operazione, quella di trasformare *ipso facto* i feudatari patriarcali in feudatari veneziani, era tutt'altro che agevole, specie nei confronti di signori locali cui la qualifica di vassalli appunto patriarcali andava con tutta evidenza assai stretta.

Erano comunque cambiati i rapporti di forza. Sicché già il 5 aprile 1421, dopo

che il governo veneto aveva acconsentito, benché *oborto collo*, il ritorno a Latisana dei legittimi detentori del suo dominio utile, appunto i Forzatè di Montemerlo, i conti di Gorizia inviarono a Venezia i propri procuratori dichiarandosi disponibili a ricevere nuovi riconoscimenti per le giurisdizioni in loro possesso derivanti da investiture patriarcali<sup>25</sup>. Il vero problema era tuttavia quello di distinguere, tra le numerose giurisdizioni appartenenti a quei signori, quali ripetessero dal precedente dominio, e quindi ora dal nuovo sovrano, e quali avessero invece altra origine. In una commistione nel tempo sempre più intricata giacché i conti di Gorizia, già avvocati della chiesa aquileiese, avevano via via riunito tutti i loro possedimenti alla stregua di un patrimonio allodiale, sottraendo al debole potere patriarcale ogni superiorità anche nei luoghi da esso infeudati<sup>26</sup>. Sorsero allora, e anche nei periodi successivi, inevitabili dispute sull'argomento. Tanto che l'investitura ufficiale a beneficio dei conti di Gorizia, il primo novembre del 1424, aveva finito quasi inevitabilmente per rinviare la definizione delle controversie. Con il ricorso a tutti i simboli previsti dalla cerimonia, ad esempio lo sventolio di un vessillo rosso a significare che le prerogative giurisdizionali dei nuovi vassalli dovevano intendersi plenarie, ai conti di Gorizia erano infatti stati attribuiti tutti i feudi già patriarcali, senza però elencarne e quindi specificarne alcuno<sup>27</sup>.

La mancata presenza di Latisana tra i feudi di origine patriarcale, ma nella stessa condizione c'erano anche altri possedimenti dei conti di Gorizia quali Codroipo, Castelnuovo, Palazzolo o il contado di Belgrado, è ormai sostanzialmente appurata<sup>28</sup>. Tuttavia per maggiore chiarezza è il caso di soffermarsi più in dettaglio proprio sulla giurisdizione tilaventina. Molti studiosi anche contemporanei, sposando in pieno le posteriori e interessate tesi veneziane, sembrano non nutrire dubbi sulla conformazione di feudo patriarcale di questo possesso, adducendo quale prova fondante un documento del 1226 che, in realtà, finisce per provare l'esatto contrario. In quella data infatti Mainardo di Gorizia risulta aver impegnato al patriarca Bertoldo alcuni terreni, ricevendone subito regolare investitura, presentando il suo possesso di Latisana solo come garanzia circa il buon esito della trattativa<sup>29</sup>. Mentre un atto del 1308 vedeva il patriarca di Aquileia investire i conti di quel luogo solo in qualità di nunzio imperiale. E in ogni caso nel 1315 gli stessi signori goriziani, desiderosi di ottenere altri luoghi soggetti al patriarcato, avevano addirittura proposto di perfezionare una permuta con la loro giurisdizione in questione<sup>30</sup>.

Insomma, il patriarca di Aquileia non deteneva in quel luogo non solo l'alta sovranità temporale, ma nemmeno quella spirituale, che in una convenzione del luglio 1180 aveva ceduto al patriarca di Grado in cambio di alcuni vescovadi in Istria<sup>31</sup>. Sicché le prerogative sovrane dei conti di Gorizia incontrarono nel tempo anche da parte patriarcale continui ed espliciti riconoscimenti. Nel 1355, mettendo fine nel castello di Varmo alla vertenza tra gli stessi conti e la chiesa aquileiese, le parti avevano ad esempio convenuto di riconoscere definitivamente l'ampio diritto dei primi proprio su Latisana<sup>32</sup>. Così come nel dettagliato e minuzioso elenco dei possedimenti e delle giurisdizioni appartenenti al patriarcato, inventariato e riordinato nel 1367, la terra in questione, come del resto le altre summenzionate, spicca per la sua completa assenza<sup>33</sup>. Senza contare che la stessa comunità già nel 1245, con un atto ribadito poi nel 1368, aveva stipulato con gli stessi signori un esplicito trattato di sottomissione<sup>34</sup>.

E che costoro, oltre ai trattati con Venezia di cui abbiamo già detto, non avevano inaugurato con Riccardo di Valvasone e Aloisio Forzaté di Montemerlo la pratica di impegnare in cambio di denaro quel loro dominio. Nel 1350, erano tuttavia riusciti a perfezionare il riscatto nell'arco di sette anni, avevano infatti già ceduto la giurisdizione di Latisana ai Colloredo<sup>35</sup>.

Ridurre insomma i conti di Gorizia al rango di propri vassalli per tutte le loro giurisdizioni friulane si rivelò per il governo veneto tutt'altro che semplice. Anche perché quei *domini*, a ben vedere neppure arbitrariamente, continuarono poi a lungo, anche dopo i decenni iniziali dell'espansione veneziana in Friuli, ad esercitare espliciti ed inequivocabili atti sovrani, e a pretendere il riconoscimento della loro superiorità da parte di coloro ai quali ne concedevano il dominio utile, in tutti i luoghi che ritenevano di loro esclusiva competenza, senza che il governo veneto si sentisse in fondo giuridicamente legittimato a trascendere la semplice e quindi inefficace dimensione delle rimostranze. Nel febbraio del 1425 avevano ad esempio innalzato nuove fortificazioni a Codroipo e a Castelnuovo a totale insaputa delle autorità marciane<sup>36</sup>. Nel contado di Belgrado, nel cui possesso erano rientrati nel 1435, detenevano pieni e assoluti poteri, con gli appelli alle loro sentenze di norma "espediti in Alemania"<sup>37</sup>. Nel 1470 avevano venduto per 1.500 ducati d'oro Codroipo ai Cossio<sup>38</sup>. Soprattutto, nel 1485 avevano privato gli Strassoldo del loro dominio utile su Castelnuovo, acquistato da costoro nello stesso 1470, accusandoli quanto mai significativamente di fellonia, essendosi quei castellani rifiutati di contribuire, com'era stato loro ingiunto, alle spese per le fortificazioni in atto presso il ponte di Gorizia<sup>39</sup>. Sicché, impraticabile la via di una estensione formale dell'alta sovranità statale mediante l'imposizione ai legittimi signori del vincolo feudo-vassallatico, nei luoghi considerati comunque strategicamente irrinunciabili il controllo veneziano aveva dovuto affermarsi mediante altre e ben più ambigue vie. Come si evince tornando appunto ad occuparci di Latisana.

Restituita si ricorderà ai Forzaté nel marzo del 1421, previo giuramento di fedeltà dei nobili padovani alla Repubblica, la giurisdizione tilaventina nonostante l'opposizione veneziana era poi tornata ai conti di Gorizia<sup>40</sup>. Che dal canto loro, nel 1430, decisero quasi subito di cederne ovviamente "per prezzo" il dominio utile al patrizio Giacomo Morosini e al cittadino sempre veneziano Giacomo Ciola. Nella formale attribuzione di Latisana ai nuovi acquirenti i signori goriziani, come d'uso, si erano anche in questo caso riservati un ampio diritto di recupero<sup>41</sup>. Solo che questa era destinata ad essere l'ultima investitura che sarebbe loro toccato di stipulare relativamente a questa giurisdizione. Quando la società costituita dai nuovi giurisdicenti fallì, e a Venezia si decise di metterne in vendita i beni per soddisfare i creditori, venne infatti compreso tra le proprietà alienabili anche il dominio utile su Latisana, che nei primi mesi del 1440 venne acquistato per 5.000 ducati dai nobili padovani della famiglia Borromeo. Mentre i conti di Gorizia, in base al loro persistente diritto, avevano invano deciso di cedere il luogo ad un non meglio definito "Teotonicho".

Fu necessario un atto di forza per dirimere sul nascere ogni controversia. Vennero anche inviati venticinque cavalieri "ut ipse locum" non finisse nelle mani di qualsivoglia nuovo signore senza conoscenza e licenza statale<sup>42</sup>. E in effetti, benché i conti di Gorizia non si fossero rassegnati a quello che continuavano a definire un arbitrio,

da questo momento la giurisdizione di Latisana venne di fatto sottratta alla loro influenza, passando sempre con decisione veneziana dapprima, nel 1454, alla famiglia ancora padovana dei Malombra e poi, nel 1457, ai Vendramin, potente famiglia del patriziato veneziano di origine friulana arricchitasi soprattutto col commercio di derivate alimentari ed accolta non da molto nel Maggior Consiglio grazie ai meriti acquisiti da un suo esponente ai tempi della guerra di Chioggia<sup>43</sup>.

Tutt'altro che chiarita la questione della legittima sovranità incombenente su quel distretto, per aggirare ed eludere *de facto* i diritti dei conti di Gorizia era stato necessario accettare la creazione di una giurisdizione quasi altrettanto allodiale, nella quale Andrea Vendramin, destinato nel 1474 ad assurgere alla carica dogale, aveva potuto stabilire la residenza del figlio Bartolomeo, bandito per omicidio da tutti i territori dello Stato<sup>44</sup>. Un dominio i cui limiti non vennero mai sufficientemente definiti e la cui consistenza andò anzi via via rafforzandosi e consolidandosi. Soprattutto per il timore veneziano, ad alimentare il quale contribuivano gli stessi giurisdicenti patrizi, di un possibile rientro in scena dei signori goriziani.

Non che il governo veneto avesse mancato di esercitare anche in quel territorio un controllo volto alla costante tutela dei suoi principali e prioritari interessi. Nel 1457, quando una *sentenza* dei Malombra aveva condannato a pene troppo miti alcuni "robatores" rei di aver depredato sulla via per Venezia dei mercanti, al luogotenente della Patria del Friuli era stato ingiunto di rifare il processo a difesa della principale preoccupazione marciana, quella volta a mantenere l'agibilità e soprattutto la sicurezza delle vie di comunicazione<sup>45</sup>. Nondimeno, quando nel 1472 i Vendramin avevano ritenuto fosse il caso di munire e rafforzare il castello del luogo contro le prevedibili scorrerie turche si rivolsero, riconoscendoli dunque come legittimi sovrani, non a Venezia ma proprio ai conti di Gorizia<sup>46</sup>. E su questa ambiguità di fondo, in definitiva sulla possibilità di sfruttare a proprio vantaggio questa incertezza istituzionale e giuridica, i giurisdicenti patrizi basarono fin quasi da subito il loro tentativo di rapportarsi al distretto tilaventino come dei veri e propri piccoli principi, assumendo pubblicamente la qualifica di "Domini Latisanae" e conferendo ai loro poteri, se non proprio *de iure* perlomeno *de facto*, connotati via via più espliciti di incondizionata assolutezza.

Già nel 1446 i Vendramin di propria iniziativa avevano provveduto ad ampliare la loro giurisdizione con l'annessione ad essa dei feudi della diocesi di Concordia di Cesarolo e Mergariis<sup>47</sup>. Ma fu nel 1477, eludendo dopo una concitata trattativa e con il determinante sostegno veneziano il tentativo della casata goriziana di rientrare in possesso della giurisdizione, che i signori patrizi ottennero dalla Repubblica di Venezia, la loro Repubblica, una sorta di definitiva assicurazione futura sull'assolutezza dei loro poteri. Accresciute le sue disponibilità finanziarie grazie ad un vantaggioso e cospicuo contratto matrimoniale, concluso per suggellare le sue nozze con Paola Gonzaga, il conte Leonardo proprio del 1477 aveva ritenuto che la dote di circa 8.000 ducati di cui era entrato in possesso sarebbe stata sufficiente a riscattare la giurisdizione tilaventina da troppo tempo alienata. Solo che i Vendramin, in ciò consigliati ed appoggiati dal governo veneto, pretesero non solo il rimborso della somma in precedenza versata per l'acquisto, ma anche 10.000 ducati per le migliori e nel frattempo apportate in quei luoghi<sup>48</sup>. E questa sostanziale e interessata complicità statale, che consentì di



eludere le richieste che l'ultimo esponente della casata goriziana continuò per circa un ventennio ad avanzare, assunse caratteri ancor più espliciti quando le rivendicazioni relative al possesso di Latisana cominciarono a provenire addirittura dall'Impero. Nel lontano 1361 i conti di Gorizia e gli Asburgo avevano infatti stabilito un accordo di reciproca successione in caso di estinzione dell'una o dell'altra casata. Sicché, alla morte al cadere del XV secolo del conte Leonardo, nelle ragioni su Latisana e sugli altri luoghi friulani di sua competenza gli era successo l'imperatore Massimiliano. Che non mancò in varie circostanze, nel 1511 o nel 1515, di riaffermare le sue competenze sovrane su quel territorio<sup>49</sup>.

Erano di nuovo anni di guerra, con tutto il Friuli interessato in più circostanze dai ben noti tentativi di invasione imperiale e dagli altrettanto noti scontri di fazione interni<sup>50</sup>. Anni tuttavia in cui i Vendramin avevano ottenuto di consolidare ulteriormente le loro prerogative. Armi in pugno, avevano difeso personalmente la loro giurisdizione durante tutte le fasi del conflitto, insignendosi inoltre di indubbi meriti militari con la partecipazione alla più celebre e celebrata impresa dell'intero periodo, la resistenza agli invasori nella rocca di Osoppo<sup>51</sup>. Sicché la benevolenza statale nei loro confronti, di per sé indubbia, assunse i tratti della vera e propria complicità quando Carlo V, nel 1524, aveva preteso da quei patrizi l'omaggio vassallatico che, in quanto legittimo sovrano del luogo, riteneva gli si dovesse prestare. Era stato necessario ricorrere alla protezione del Consiglio dei Dieci per eludere le pretese imperiali<sup>52</sup>. Tuttavia la perdurante indeterminatezza istituzionale che aveva caratterizzato l'estensione dell'influenza della Repubblica di Venezia sulla "Terra" di Latisana, e le controversie sull'alta sovranità vigente sul luogo, concorsero ad alimentare una situazione di profonda ed elusiva ambiguità giuridica che favorì in ogni caso il progetto dei Vendramin di sottrarre il loro dominio da qualsiasi effettivo condizionamento, ponendo i presupposti per la particolare conformazione assunta da quella giurisdizione anche nei secoli successivi.

Tutto sommato appagata con il controllo, benché mediato e in sostanza solo nominale, che riteneva comunque di detenere su una giurisdizione da sempre considerata di grande importanza strategica, la Serenissima Repubblica non cercò insomma di consolidare e chiarire l'entità delle proprie prerogative, di affrontare gli indubbi problemi che avrebbe comportato la concreta e formale estensione dell'autorità statale in un territorio di dubbia e controversa sovranità, caratterizzato di fatto come una sorta di possesso privato. Né quello di Latisana era un caso isolato. Altre cospicue casate dello stesso patriziato lagunare, come gli Zorzi nel contado bellunese di Zumelle, avevano infatti acconsentito ad aggregare alla compagine statale quello che continuavano tuttavia a considerare un possesso allodiale, di per sé esente da devoluzioni, limiti e controlli di sorta<sup>53</sup>. Anche perché, specie nel caso dei Vendramin, si sarebbe trattato di sostenere insidiose dispute per depotenziare i poteri signorili di una controparte che non rappresentava solo una forza eccentrica alle strutture dello Stato, ma anzi una parte integrante delle stesse.

Famiglia sempre più in ascesa, quella dei "Domini Latisanae" appariva infatti tutt'altro che estranea agli ambienti governativi veneziani, destreggiandosi molto abilmente nel combinare interessi privati e interessi pubblici. Nel 1515, prestan-

do una notevole somma alla Repubblica, avevano ad esempio ottenuto per un loro esponente l'elezione alla carica di Provveditore "al sal", di indubbia importanza nei loro affari giacché proprio Latisana era una terra da cui più massicciamente si estraeva quell'importantissimo minerale<sup>54</sup>. E il particolare atteggiamento di questi patrizi, signori di una giurisdizione che pretendevano del tutto privata e nel contempo membri di indubbia rilevanza delle principali magistrature di quello stesso Stato nei confronti del quale rivendicavano plenaria autonomia, si palesò ancor più in seguito. Nel 1517 Nicolò *quondam* Zaccaria Vendramin, eletto podestà di Treviso, aveva scandalizzato non poco i suoi pari facendo incidere le insegne di famiglia in una delle porte d'accesso alla città<sup>55</sup>. Nel 1530 il fratello Andrea era stato eletto tra i Capi del Consiglio dei Dieci. E la frequentazione degli ambiti più esclusivi del potere statale aveva loro consentito, nel 1535, di inserire il personale problema di buon vicinato con Marano tra i punti che il trattato di pace con l'impero perfezionato a Trento avrebbe dovuto affrontare e risolvere<sup>56</sup>.

Appare pertanto comprensibile come i tre figli di Zaccaria Vendramin avessero potuto, il 5 giugno 1528, dividere tra loro senza opposizioni di sorta, alla stregua di un riconosciuto patrimonio allodiale, non solo beni mobili ed immobili nel distretto di Latisana, ma anche le plenarie prerogative giurisdizionali che vi detenevano<sup>57</sup>. Così come anche da parte della popolazione locale, nel 1557 e nel 1559, ci furono nei confronti della potente famiglia patrizia dei veri e propri atti di dedizione<sup>58</sup>. Mentre nelle stesse descrizioni della Patria del Friuli commissionate dal governo veneziano, e in altre, come quella di Girolamo da Porcia, opera invece di castellani friulani, non si ometteva mai di sottolineare come la "Terra" di Latisana non vi fosse nemmeno compresa e come i suoi *Domini* non fossero tenuti a riconoscere superiore alcuno<sup>59</sup>.

Non che Venezia rinunciassero del tutto all'attenta vigilanza circa la cura dei suoi principali e tradizionali interessi. Nel luglio del 1569, ucciso "con tre archibusate" un mercante nelle pertinenze di Latisana, il Senato aveva infatti censurato le pene a veder suo troppo miti con cui i Vendramin avevano inteso punire i colpevoli, ordinando di conseguenza la delegazione del caso all'Avogaria<sup>60</sup>. Nondimeno, quando nel gennaio del 1572 era stata ordinata di fronte al pericolo turco una generale descrizione dei galeotti, senza distinzioni per "esenti, privilegiati e separati", al Luogotenente che chiedeva lumi a proposito era stato suggerito di agire comunque con prudenza, lasciando perdere le terre patriarcali e accettando il compromesso proposto dai Vendramin, disposti ad offrire allo Stato quaranta galeotti senza tuttavia consentire che per questo entrasse nel loro distretto alcun ufficiale governativo<sup>61</sup>. E questa ambiguità di fondo, che aveva indotto gli stessi giudicanti a proporre nel 1581 una più stabile collaborazione con il luogotenente veneziano in Friuli per la persecuzione dei "casi atroci"<sup>62</sup>, mantenne la sua condizionante valenza anche in seguito, quando da parte statale si profusero maggiori sforzi per affermare ed esercitare le proprie prerogative sovrane.

L'atteggiamento del governo veneto nei confronti delle organizzazioni signorili e feudali fu infatti proprio a partire da quel torno di tempo improntato ad una vigilanza senz'altro maggiore rispetto al passato. Nel 1578, nell'ambito di uno sforzo governativo volto ad arginare la diffusione delle armi da fuoco e il fenomeno del banditismo, era stato ad esempio stabilito che tutti i casi di "esoneration d'Arcobu-

so”, indipendentemente da privilegi e prerogative particolaristiche, dovevano essere partecipati alle autorità pubbliche. Nel 1586, per la prima volta dal momento della sua espansione territoriale, la Repubblica di Venezia aveva preteso, con una tutt’altro che frequente legge generale, che tutti i detentori di proprietà e prerogative feudali si presentassero al Serenissimo Principe per riconoscere e sancire, con un’esplicita investitura, la natura appunto feudale di beni e “iura regalia” in loro possesso. Più in generale, soprattutto nei decenni a cavallo tra ‘500 e ‘600 un rinvigorito sforzo statale su questi temi insomma ci fu<sup>63</sup>, senza tuttavia comportare per la giurisdizione tilaventina mutamenti o trasformazioni di una qualche rilevanza.

L’amplessimo potere dei “*Domini Latisanae*”, che feudatari veneziani non si erano mai ritenuti, rimase sostanzialmente inalterato, non essendosi mai sentiti obbligati all’osservanza di nessuno dei succitati decreti. Né l’atteggiamento statale nei loro confronti sembrò mutare, continuando invece ad essere improntato ad un cauto e temporeggiante rispetto. Nel 1589, quando a Venezia si ritenne di intervenire d’autorità nelle vicende di quella giurisdizione, processando e condannando uno di quei signori, Zaccaria Vendramin, ciò era stato infatti dovuto, più che alla volontà di estendere anche in quel luoghi la pubblica autorità, alla richiesta degli stessi contitolari del reo, che avevano espressamente invitato le magistrature statali a frenare le pratiche criminose con le quali angariava la locale popolazione e soprattutto i suoi pari. Senza contare che anche in questa particolare circostanza non erano mancate pubbliche affermazioni sulla perdurante extraterritorialità di quel distretto, con il fratello dell’imputato Francesco a rendere alquanto arduo l’ingresso nei suoi confini degli ufficiali veneziani<sup>64</sup>.

Neppure nel corso del ‘600, nemmeno dopo la già ricordata legge del 1625 che aveva dichiarato di per sé stessa feudale, e quindi sottoposta all’alta sovranità statale, ogni tipo di giurisdizione presente nei territori del dominio, i poteri dei signori di Latisana accusarono riduzioni significative. Certo, proprio nei frangenti di maggior sforzo da parte del governo veneto di debellare il fenomeno della criminalità e affermare l’assolutezza delle sue prerogative sovrane in alcune circostanze era capitato, nel 1606, nel 1611 e nel 1612, che ufficiali statali entrassero anche in quella giurisdizione per catturare banditi rifugiatisi entro i suoi confini<sup>65</sup>. Senza che tuttavia queste episodiche e in fondo congiunturali iniziative comportassero una regolarizzazione e un’effettiva riduzione delle tuttora incondizionate prerogative dei signori locali. Né ci furono ulteriori interventi statali in questo senso nei decenni successivi. Quando la difesa dei capisaldi del dominio marittimo riacquisì la sua tradizionale e prioritaria rilevanza negli interessi e nelle preoccupazioni governative.

Prima la guerra di Candia e poi quella di Morea, lo abbiamo già anticipato, distolsero per tutta la seconda metà del secolo l’interesse veneziano dalle vicende istituzionali dello Stato di terraferma. Più che a comprimerne prerogative, le iniziative nei confronti dei titolari di giurisdizioni feudali o signorili furono infatti volte quasi esclusivamente a chiarirne e stimolarne le capacità contributive. E anche in questo senso, l’unico ritenuto davvero importante dal governo marciano, i “*Domini Latisanae*” continuarono a conservare la totalità dei loro privilegi e delle loro esenzioni, stante la loro totale e continuativa assenza dai numerosi elenchi approntati in quegli

anni per definire gli obblighi militari e i carichi fiscali cui dovevano intendersi tenuti i giusdicenti privati<sup>66</sup>. Né aveva comportato alcun tipo di ridimensionamento il fatto che, a seguito di divisioni, successioni o anche semplici cessioni, la giurisdizione di Latisana fosse divenuta nel frattempo di competenza di un vero e proprio consorzio di famiglie patrizie, disponendo a metà Seicento gli eredi dei Vendramin solo di otto dei ventiquattro carati in cui si suddivideva la proprietà di beni e prerogative giurisdizionali<sup>67</sup>, oltretutto sempre trasmesse e suddivise alla stregua di un vero e proprio patrimonio allodiale senza licenze o riconoscimenti statali. Anzi, la presenza al suo interno di un novero più ampio di famiglie, tutte esponenti di rilievo del patriziato lagunare, accrebbe ulteriormente il dominio del Consorzio signorile in virtù dell'instaurarsi in questo senso di più ampie e diffuse relazioni con il sistema politico statale.

Solo nel 1658, lo abbiamo già detto, vennero per la prima volta perfezionate investiture ufficiali per quanto riguarda il distretto tilaventino. Quantunque anche in questa circostanza ciò fosse stato determinato più da iniziative interessatamente volontarie che da coercitive istanze governative. Il 22 agosto di quell'anno, preceduta si ricorderà il 9 maggio da Moceniga Mocenigo, Isabetta Vendramin si era infatti presentata ricordando di aver acconsentito alla cerimonia d'investitura per propria scelta "benché non sia tenuta"<sup>68</sup>. E sulla sua decisione notevole influenza aveva molto probabilmente avuto la preoccupazione circa il buon esito della causa che in quegli stessi anni contrapponeva il consorzio signorile al Patriarcato di Venezia, subentrato nelle sue ragioni a quello di Grado, per la detenzione del giuspatronato della chiesa parrocchiale di Latisana<sup>69</sup>. Né questo indubbio riconoscimento dell'alta sovranità statale accettato comunque da qualcuno di loro comportò poi una qualche modifica nel tradizionale atteggiamento di quei giusdicenti. Nel luglio del 1678 il nobiluomo Antonio Querini, uno dei membri di quel consorzio patrizio, aveva infatti letteralmente preteso, con la pronta adesione alla richiesta dei suoi contitolari Piero Mocenigo, Imperial Contarini e Pietro Bernardo, che fosse proprio il Consiglio dei Dieci a dover punire come meritava, senz'altro "con braccio vigoroso" e le pene il più severe possibile, il loro precedente fattore Zuanne Maoritio, reo di aver osato derubarli con i modi più subdoli e riprovevoli nel periodo trascorso ad amministrarne le proprietà<sup>70</sup>. Senza che questo comportasse più avanti una disponibilità ad attenersi alle non numerose limitazioni, come l'obbligo nel 1690 della comunicazione alla pubblica autorità di tutti i casi di omicidio, imposte dal governo centrale ai titolari di prerogative giurisdizionali presenti nei territori del dominio<sup>71</sup>.

Più che da parte statale, le opposizioni al potere dei giusdicenti patrizi giungevano semmai, specie a partire dai decenni centrali del Settecento, dalla popolazione locale. Profonde trasformazioni nello spazio economico e nella struttura sociale avevano anche nel distretto in questione determinato l'emergere di un ceto locale capace di contrapporsi con maggior vigore rispetto al passato alle prerogative dei giusdicenti, proponendosi al governo veneto come come possibile e magari alternativo interlocutore. Alcune cause vennero in questa prospettiva avviate per attenuare i poteri signorili o per censurarne le sopraffazioni più evidenti. Solo che la particolarità della situazione, il persistere in buona sostanza di tutte le ambiguità giuridiche di cui abbiamo già detto, finirono in fondo per concorrere alla conservazione della situazione preesistente,

a conferire ancora alle prerogative del consorzio patrizio caratteri di assolutezza ed autonomia d'immutato rilievo. Il processo intentato nel 1749 ad uno dei suoi componenti, Lorenzo Molin, imputato di violenze e sopraffazioni, si concluse ad esempio due anni dopo con una completa assoluzione<sup>72</sup>. E nel 1760, a rendere pubbliche le loro immutate convinzioni, i giurisdicenti patrizi di Latisana diedero alle stampe uno Statuto di quella terra nel quale della Repubblica di Venezia, la loro Repubblica, neppure si faceva menzione<sup>73</sup>. Non mancando poi, nel 1765, di produrre un vero e proprio memoriale cui era stato affidato il compito di dimostrare, dati e precedenti storico-giuridici alla mano, la fondatezza della loro pretesa di detenere in quei luoghi un dominio assoluto, al riparo dai mutamenti e da ogni eventuale offesa del tempo<sup>74</sup>.

Certo, sarebbe in fondo semplicistico ritenere che nella permanenza di questo potere particolaristico, in fondo eccentrico a quello statale, interpretassero un ruolo fondamentale le sole vicende passate. La preponderanza economica che i signori, dalla seconda del '600 soprattutto i Mocenigo, seppero mantenere costituì senz'altro un aspetto fondamentale. Così come indubbia rilevanza ebbe la loro capacità, perseguita fin da un decreto del 1717 ribadito nel 1755, di creare ed istituzionalizzare divisioni all'interno della popolazione locale isolando il ceto più autorevole, che si riuniva nell'Università dei possidenti, dal resto degli abitanti e favorendo inoltre l'instaurazione di esplicite gerarchie tra le varie comunità che componevano il distretto tilaventino<sup>75</sup>. Tuttavia appare indubbio che nella radicalizzazione delle istanze separatiste in cui i Domini Latisanae ripresero ad indulgere dalla seconda metà del Settecento grande importanza ebbero comunque gli echi delle vicende trascorse. Fu proprio mediante la minaccia alle autorità statali di esibire gli antichi documenti relativi a quel loro possesso, riattizzando in tal modo le mai definitivamente sopite rivendicazioni imperiali, che il Consorzio signorile ebbe modo di conservare immune una sostanziale autonomia in materia giudiziaria, di appropriarsi di tutti i benefici ecclesiastici e di esercitare di fatto impunito una notevole sequela di sopraffazioni nei confronti dei propri sudditi<sup>76</sup>. Senza che nessuna delle pur tutt'altro che numerose successive leggi statali in materia feudale, comprese quelle emanate negli ultimi decenni del secolo, avesse mai finito per riguardarli in alcun modo.

Nel 1762, a riportare di stretta attualità le mai del tutto chiarite ambiguità istituzionali e giuridiche, l'Imperatore aveva infatti ripreso a rivendicare i suoi diritti sovrani su Latisana<sup>77</sup>. E nel 1788 era addirittura entrato in possesso di uno dei carati di quella giurisdizione, quello che uno dei contitolari, l'abate Giovanni Contarini, aveva improvvidamente ritenuto di donargli. Benché si fosse in gran fretta provveduto ad inficiare quell'atto causa la "nota imbecillità" dello stipulante<sup>78</sup>, ciò aveva creato un clima tutt'altro che sereno negli ambienti governativi, ridando vigore a timori mai del tutto sopiti. Sicché l'atteggiamento del governo veneto si mantenne ancor più cautamente rispettoso nei confronti di un consorzio signorile che, quantunque solo nominalmente, gli assicurava in ogni caso un superiore controllo su quel territorio di nuovo conteso.

Anche gli sporadici interventi legislativi nella cosiddetta età delle riforme, quelli che a partire dagli anni Settanta del secolo la Repubblica aveva ottimisticamente ritenuto sufficienti per eliminare le disuguaglianze di condizione tra i sudditi sotto-

posti a giurisdizione privata e quelli invece assoggettati alla pubblica autorità, non si mostrarono in grado di prospettare né tantomeno imporre mutamenti di seppur minima rilevanza. Anzi. Se dal decreto del marzo 1776, che stabiliva di non attribuire più il “criminale” ai titolari delle giurisdizioni devolute e rivendute d’ora in avanti, i “Domini Latisanae” non erano in alcun modo interessati come la gran parte dei loro pari, neppure dai successivi, in teoria riguardanti tutti i detentori di “iura regalia” nel territorio del dominio, ebbero mai a dover minimamente subire riduzioni di *status* o di prerogative e competenze particolaristiche. La legge del luglio 1780 sulle seconde istanze, che stabiliva di abolirle nelle nuove concessioni e nei casi di arbitrario esercizio, non finì di nuovo per riguardarli. Ma anche dagli *Obblighi dei giurisdicenti e loro ministri*, dati alla stampe nel 1782, i signori tilaventini ottennero in ogni caso di non essere condizionati. Per molti degli altri giurisdicenti privati, a sancire la particolarità della loro posizione, era stata necessaria una formale e quasi sempre accolta opposizione. Per il Consorzio patrizio non fu nemmeno necessario protestare, giacché non ricevette mai l’ordine di accogliere e diffondere quell’opera nella propria giurisdizione<sup>79</sup>. E non solo non si tentò da parte statale di ridurre o comunque circoscrivere le prerogative di quei giurisdicenti, nell’ultimo periodo di vita della Repubblica ci si impegnò anzi per sostenerle contro gli attacchi e le rivendicazioni della popolazione locale. Nel 1790 e nel 1792 i “Domini Latisanae”, la cui autorità non era più per tutti così evidentemente indiscussa, avevano dovuto promuovere due diversi processi per indurre alcuni abitanti al rispetto delle loro immutate prerogative<sup>80</sup>. E nel 1796 Alvise primo Mocenigo, accusato di aver usurpato alcuni beni comunali, aveva comunque dovuto difendersi nel corso della causa intentatogli dall’Università di Latisana<sup>81</sup>.

Tutte conclusesi con una sostanziale conferma dell’immutata autorità dei signori locali, anche queste dispute avevano in fondo finito per confermare la scarsa inclinazione e in fondo l’incapacità della Repubblica di Venezia, specie in una situazione come quella delineata, di promuovere e perseguire mutamenti sostanziali, di abolire, con i poteri e le prerogative signorili, quelli che l’avvocato fiscale friulano Francesco Fistulario aveva poc’anzi definito “retaggi dei secoli barbari”<sup>82</sup>. Sicché fu necessario un vero e proprio sconvolgimento, come l’arrivo delle truppe francesi e la caduta della Repubblica veneziana, perché il dominio del consorzio patrizio su Latisana venisse prima ridimensionato e poi definitivamente abolito.

Dopo il trattato di Campoformio i giurisdicenti avevano infatti riottenuto una parte delle proprie antiche prerogative. Né il governo austriaco aveva in tal senso mancato di rigettare l’istanza con la quale l’Università di Latisana aveva tentato di attuare una vera e propria redenzione, versando all’erario del nuovo governo la somma con la quale la giurisdizione era stata anticamente alienata dai conti di Gorizia e proponendo di esercitarvi in proprio i relativi diritti di giustizia<sup>83</sup>. Non si trattava tuttavia di un rapido ritorno al passato. Le riforme attuate nei decenni precedenti nella vicina Lombardia, con l’abolizione delle regalie ordinarie e l’istituzione nei territori di ben diciotto nuove regie preture, avevano prodotto una riduzione ben altrimenti significativa delle competenze feudali<sup>84</sup>. Il decreto dell’Imperial Regia Commissione dell’aprile 1798 era stato pertanto da questo punto di vista assai esplicito, risultando le prerogative del Consorzio giurisdicente pesantemente ridimensionate<sup>85</sup>. Anche se fu

necessario il temporaneo ritorno delle milizie francesi per decretarne la fine definitiva. Solo allora, redigendo nel 1807 per conto del prefetto del Dipartimento di Passariano il suo *Quadro storico delle vicende politiche-commerciali e morali di Latisana*, Filippo Donati, uno degli esponenti di quell'agiata borghesia locale che aveva accomunato nel suo risentimento tanto i signori patrizi quanto i "villici non possidenti", aveva finalmente potuto anche pubblicamente rallegrarsene<sup>86</sup>.

\*) Contributo non presente al convegno del 2016, poiché richiesto successivamente per quello del 2017 ed inserito negli atti della 1<sup>a</sup> edizione data la pertinenza della tematica.

Note:

<sup>1</sup> Si veda S. ZAMPERETTI, *Alla ricerca del "marchio d'onore". Signorie e feudi nello Stato regionale veneto dalla guerra di Candia al trattato di Campoformio*, Roma, Aracne, 2016, pp. 87-129.

<sup>2</sup> Per un esame completo degli avvenimenti cfr. G. COZZI, *Venezia nello scenario europeo (1517-1699)*, in ID.-M. KNAPTON-G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, (Storia d'Italia, diretta da G. GALASSO), XII/2, Torino, UTET, 1992, pp. 117-127. Per la vendita dei beni comunali si veda M. PITTERI, *La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797)*, in «Studi Veneziani», n. s., X (1985), pp. 57-80. Mentre per la messa in vendita dello stesso titolo patrizio il rimando d'obbligo è a R. SABBADINI, *Lacquisito della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII e XVIII)*, Udine, Istituto editoriale veneto-friulano, 1995. Per quando riguarda invece la decisione di offrire "per prezzo" nuove giurisdizioni feudali, e per le difficoltà incontrate dal governo centrale da questo punto di vista, cfr. ZAMPERETTI, *Alla ricerca del "marchio d'onore"*, pp. 37-86.

<sup>3</sup> La frase in questione è tratta da un consulto dell'agosto 1650, quando Gasparo Lonigo in qualità di consultore ai feudi si era dovuto esprimere sulla richiesta d'acquisto di alcune giurisdizioni in Friuli da parte dei sacilesi fratelli Carli: S. ZAMPERETTI, *Vendere "il non vendibile". I consulti in materia feudale di Gasparo Lonigo dopo le leggi del 1645 e 1647*, in *Per Furio. Studi in onore di Furio Bianco*, a c. di A. FORNASIN e C. POVOLÒ, Udine, Forum, 2014, pp. 197-206.

<sup>4</sup> Tutta la vicenda in Archivio di Stato di Venezia (Asv), *Provveditori sopra feudi (Psf)*, b. 747, fasc. *Denuntie secrete*, 14 maggio 1646, alla data.

<sup>5</sup> *Ibidem*, b. 791, 9 maggio 1658, alla data.

<sup>6</sup> *Ibidem*, b. 776, cc. 72r-75r per tutta la trattativa, compresa la frase virgolettata. Più in dettaglio cfr. ZAMPERETTI, *Alla ricerca del "marchio d'onore"*, pp. 37-39.

<sup>7</sup> J.C. HOCQUET, *Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*, a c. di G. ORTALLI e M. KNAPTON, Roma, Istituto Storico italiano per il Medioevo, 1988, p. 279.

<sup>8</sup> Asv, *Libri Commemorativi*, I, c. 178r (1311), II, c. 68v (aprile 1320), III, cc. 40v e 70v (novembre 1328 e novembre 1331), per alcuni di questi trattati.

<sup>9</sup> Ivi, *Senato, Misti*, reg. 43, c. 33r, 18 ottobre 1394.

<sup>10</sup> Ivi, *Senato, Secreta*, reg. 1, cc. 12r-15v, agosto-settembre 1401.

<sup>11</sup> *Ibidem*, cc. 14v-15r (6 settembre 1401), 16r (11 settembre 1401), 25r (15 ottobre 1401) e 61r (15 maggio 1402). Per maggiori dettagli cfr., comunque S. ZAMPERETTI, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del Seicento*, Venezia-Treviso, Il Cardo-Fondazione Benetton, 1991, pp. 22-24. Più in generale G. COGO, *Il Patriarcato di Aquileia e le aspirazioni de' Carraresi al possesso del Friuli*, in «Nuovo Archivio Veneto», XVI (1898), pp. 223-320.

<sup>12</sup> Asv, *Senato, Secreta*, reg. 2, c. 22v.

<sup>13</sup> Per Vicenza S. ZAMPERETTI, *Vicenza e il Vicentino nello Stato veneziano. Una dedizione parentale?*, in «Studi Veneziani», n. s., LXV (2012), pp. 613-624. Più in generale ID, *I piccoli principi*, pp. 15 sgg.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 187 sgg.

<sup>15</sup> (N. BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, Venezia, Tipografia del commercio, 1858, rist. anast. Udine, Ribis, 1979, p. 19.

<sup>16</sup> Asv, *Libri Commemorativi*, X, c. 122r.

<sup>17</sup> *Ibidem*, loc. cit.

<sup>18</sup> *Ibidem*, c. 123v.

<sup>19</sup> (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 19.

<sup>20</sup> Asv, *Senato, Secreta*, reg. 7, cc. 1r-3r.

<sup>21</sup> (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 79 per l'elenco dei sette rettori veneziani continuativamente presenti a Latisana da 1412 al 1420.

<sup>22</sup> ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 187 sgg. G. TREBBI, *Il Friuli da 1420 al 1797. La storia politica e sociale*, Udine, Casamassima, 1998, pp. 3-16.

<sup>23</sup> Il testo completo del famosissimo accordo, reperibile peraltro in svariate copie negli archivi delle magistrature veneziane, si può consultare in Asv, *Libri Commemorativi*, XIII, cc. 171r-173r. Una trascrizione, con commento ad opera di Paolo Sarpi, è stata pubblicata in *Venezia, il patriarcato di Aquileia e le «Giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli», 1420-1620. Trattato inedito di fra Paolo Sarpi*, a c. di C. PIN, Udine, Deputazione di Storia Patria, 1985, pp. 149-166.

<sup>24</sup> Asv, *Senato, Misti*, reg. 53, c. 126r.

<sup>25</sup> *Ibidem*, loc. cit. Lodovico Forzatè aveva già chiesto di poter tornare nella Terra di Latisana nel 1417. Ribadita l'importanza strategica dei luoghi, il Senato aveva tuttavia opposto un netto rifiuto, conferendogli volente o nolente alcune rendite appunto nel Veronese (*ibidem*, reg. 52, c. 31v, 1 luglio 1417. *Ibidem*, reg. 53, c. 119v, 13 marzo 1421, per l'autorizzazione alla restituzione.

<sup>26</sup> Al punto che fu necessario nel settembre 1355, con la mediazione di Francesco da Carrara, un accordo tra il patriarca di Aquileia e i conti di Gorizia, nel quale si riconoscevano gli ampi possessi dei secondi non gravati da alcun vincolo feudale nei confronti del primo: G.B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, 20 voll., Venezia, Giacomo Storti, 1786-1790, XIII, pp. 44-47.

<sup>27</sup> L'accordo, che prevedeva appunto la presentazione a Venezia dei conti di Gorizia per ricevere l'investitura per tutti i loro feudi di origine aquileiese in Asv, *Senato, Misti*, reg. 55, c. 14r. Per l'investitura ivi, *Compilazione Leggi*, b. 207, c. 45r. La descrizione dettagliata della cerimonia ivi, *Collegio, Cerimoniali*, reg. 1, c. XVr: *Modus servatus in investitura Comitum Goriciae*.

<sup>28</sup> ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 210-216.

<sup>29</sup> L'atto è pubblicato in (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 73. Per le diverse interpretazioni cfr. P. ANTONINI, *Il Friuli orientale*, Milano, Vallardi, 1865, p. 160 e P.S. LEICHT, *Parlamento friulano*, 2 voll., Bologna, Zanichelli, 1917-1955, I, parte I, p. XXI che espressamente lo riprende. Ma anche A. DE BENVENUTI, *I castelli friulani*, Udine, Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, 1950, pp. 65-66. Bisogna però precisare che lo stesso Leicht (*Parlamento Friulano*, II, parte I, p. XVI) più avanti aveva sostenuto che Latisana e Pordenone erano da considerarsi nuovi possessi acquisiti da Venezia nel 1514.

<sup>30</sup> (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 75 per l'atto del 1308. Asv, *Libri Commemorativi*, reg. 1, c. 233v per quello del 1315.

<sup>31</sup> P. PASCHINI, *Storia del Friuli*, Udine, Arti grafiche friulane, 1975<sup>3</sup>, p. 280.

<sup>32</sup> VERCI, *Storia della Marca*, XIII, pp. 44-47.

<sup>33</sup> Una copia del *Thesaurus Ecclesie Aquileiensis* in Asv, *Psf*, b. 1099, *passim*.

<sup>34</sup> *Ibidem*, b. 333, rispettivamente cc. 3r-4r e 5r-9r. Documentazione a riguardo anche in Biblioteca Comunale di Udine, *Fondo Joppi*, mss. 57 e 293.

<sup>35</sup> (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 16.

<sup>36</sup> Asv, *Senato, Secreta*, reg. 8, c. 142v.

<sup>37</sup> *Ibidem*, reg. 11, c. 146r per la prima richiesta ufficiale del 3 novembre 1430 di Enrico conte di Gorizia per la restituzione del contado di Belgrado. *Ibidem*, reg. 13, c. 166r per la deliberazione del Senato, il 18 giugno 1435, con cui si accoglieva finalmente l'ennesima istanza dei signori goriziani in questo senso. Infine ancora *Ibidem*, reg. 33, cc. 29v-31r per un memoriale degli stessi conti, dell'agosto 1486, in cui si fornivano dettagli sulle loro pratiche di governo relativamente a quella giurisdizione.

<sup>38</sup> Ivi, *Psf*, b. 773, fasc. 2, c. 29r.

<sup>39</sup> Mi sono soffermato su tutta la vicenda, nella quale il governo veneziano dovette impegnarsi molto nell'intercedere a favore degli Strassoldo per mitigare la durezza del provvedimento, in ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 214-215.

<sup>40</sup> Il 23 gennaio 1426 il Senato aveva invano espressamente vietato ai Forzatè di perfezionare qual-



siasi accordo con i conti di Gorizia accettando la restituzione del denaro un tempo versato: Asv, *Senato, Secreta*, reg. 9, cc. 69v-70r.

<sup>41</sup> La vendita, il 24 agosto 1430, ivi, *Psf*, b. 333, cc. 12r-19r. Alle cc. 20r-23r l'investitura con la quale i conti di Gorizia, il 28 agosto successivo, ufficializzavano l'operazione riservandosi comunque superiorità e ampio diritto di riscatto.

<sup>42</sup> Ivi, *Senato, Misti*, reg. 60, cc. 200r, marzo 1440.

<sup>43</sup> Per tutti questi passaggi di proprietà ivi, *Psf*, b. 333, alle date. Li ricorda anche G.F. PALLADIO DEGLI OLIVI, *Historie della Provincia del Friuli*, Udine, 1660, II, pp. 28, 35 e 36. Su Andrea Vendramin, doge dal 1474, cfr. Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia, *ms. Cicogna*, 3781, Girolamo Priuli, *Pretiosi frutti del Maggior Consiglio*, III, *ad vocem*. Parla della sua grande ricchezza G. LUZZATTO, *Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo*, Venezia, Centro internazionale delle arti e del costume, 1961, pp. 234-235. Ricorda l'ammissione al patriato della famiglia RAPHAYNI DE CARESINIS (RAFFAINO CARESINI), *Chronica. 1343-1388*, ed. a c. di E. PASTORELLO, in *Rerum Italicarum Scriptores*<sup>2</sup>, XII/2, Bologna, Zanichelli, 1923, p. 57.

<sup>44</sup> Riporta l'episodio Priuli, cfr. *Pretiosi frutti*, III, c. 199. Vi si sofferma V. FORMENTINI, *Latisana: dorata prigionia dei Vendramin*, in «La Bassa», I (1978), pp. 50-75.

<sup>45</sup> Asv, *Luogotenente Friuli*, filza 23, cc. 15r e sgg.

<sup>46</sup> F. DONATI, *Quadro storico delle vicende politiche-commerciali e morali di Latisana e dell'attuale suo fisico stato (1807)*, Latisana, La Bassa edizioni, 1982<sup>2</sup>, pp. 15-16.

<sup>47</sup> Si tratta quindi delle due uniche località della giurisdizione oggetto di un'investitura del governo veneziano del 23 aprile 1464: Asv, *Secreta, Materie miste notabili*, reg. 117, c. 93r. Questo è una sorta di indice completo, compilato e trasmesso a Venezia nel marzo del 1559, delle investiture concesse in Friuli dal 1420 al 1551. Della Terra di Latisana non c'è per il resto traccia. Sulla conquista di questi luoghi cfr. anche G. PILLININI, *Bortul Vendramin e l'unificazione territoriale de Basse*, in *San Michèl*, Udine, Società Filologica Friulana, 1985, pp. 65-68 e G.F. FRATTOLIN DE CESAROLO, *Le mire venete su Cesarolo*, in *Tisana*, Udine, Società Filologica Friulana, 1978, pp. 397-399.

<sup>48</sup> DONATI, *Quadro storico*, p. 16. C. VON CZOERNIG, *Gorizia la "Nizza austriaca": il territorio di Gorizia e Gradisca*, a c. e trad. di E. POCAR, Gorizia, Cassa di Risparmio di Gorizia, 1969, p. 487.

<sup>49</sup> C. MORELLI DI SCHONFELD, *Historia della contea di Gorizia*, 4 voll., ed. Gorizia, Paternolli, 1855, I, p. 1. ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 218-222.

<sup>50</sup> *Ibidem*, pp. 236-239. TREBBI, *Il Friuli dal 1420 al 1797*, pp. 81-107.

<sup>51</sup> Numerosi cenni sulle imprese belliche di Nicolò, Andrea e Zaccaria Vendramin, compresi vari tentativi di conquistare Marano, in M. SANUDO, *I Diarii*, ed. a c. di R. FULIN *et al.*, 58 voll., Venezia, 1879-1903, XII, coll. 139 e 578, XIII, coll. 157, 174, 211 e 239, XVII, col. 406, XVIII, coll. 25, 60, 82, 188, 227 e 347, XIX, coll. 35-37, 53, 65, 140 e 453, XX, coll. 74, 76 e 396, XXI, coll. 455 e 457. Altre indicazioni in ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, p. 280 e n. 117.

<sup>52</sup> SANUDO, *I Diarii*, XXXVI, col. 485. DONATI, *Quadro storico*, p. 16.

<sup>53</sup> ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 279-280.

<sup>54</sup> Si trattava di Andrea quondam Zaccaria Vendramin. SANUDO, *I Diarii*, XX, coll. 553-555.

<sup>55</sup> G. BONIFACIO, *Istoria di Trivigi* [1591], ed. Venezia, Albrizzi, 1744, p. 521.

<sup>56</sup> SANUDO, *I Diarii*, LII, col. 551 per l'elezione. *Ibidem*, LVIII, coll. 249, 280, 446, 490 e 491 per le dispute relative ad alcuni terreni contesi da entrambe le giurisdizioni. Per queste vertenze cfr. comunque Asv, *Inquisitori di Stato*, b. 1044, fasc. 193.

<sup>57</sup> L'atto è stato pubblicato in G.B. ALTAN, *Un documento inedito su Latisana: la divisione fatta fra i fratelli Zaccaria, Nicolò e Andrea Vendramin del feudo di Latisana avuto in eredità dal loro padre Zaccaria*, in «Memorie storiche Forogiuliesi», LV (1975), pp. 272-291.

<sup>58</sup> (BAROZZI), *Latisana e il suo distretto*, p. 27.

<sup>59</sup> Asv, *Consultori in iure*, filza 546, fasc. annesso segnato «Giurisdizioni del Friuli». G. DA PORCIA, *Descrizione della Patria del Friuli (1567)*, ed. Udine, Tipografia del Patronato, 1897, p. 82.

<sup>60</sup> Asv, *Senato, Terra*, reg. 47, c. 115r.

<sup>61</sup> Ivi, *Luogotenente Friuli*, b. 285, fasc. F.F., cc. 49r, 50r e 59r.

<sup>62</sup> Ivi, *Senato, Terra*, reg. 53, c. 102v, 4 febbraio 1581 per la risposta favorevole del Senato veneziano. La richiesta dei Vendramin è *ibidem*, filza 81, alla data.

<sup>63</sup> ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, pp. 333 e sgg.

<sup>64</sup> L'imputato fu condannato a vent'anni di relegazione a Lesina: Asv, *Consiglio dei Dieci, Criminali*, reg. 15, cc. 180v-181r, 183v-184v, 185r, 186v e 191v-192r. Non era poi questione di semplice

atteggiamento indipendentistico. Nei loro tribunali i signori patrizi continuavano a sentenziare senza limite alcuno. Si veda ad esempio Archivio di Stato di Udine, *Miscellanea di documenti relativi alla giurisdizione e al comune di Latisana*, bb. 2-6. Sul tema anche G. CASSI, *Tre secoli di giurisdizione feudale a Latisana*, in «Memorie storiche Forogiuliesi», VI-VII (1909-1910), pp. 23-50.

<sup>65</sup> Proprio la sostanziale extraterritorialità di questa giurisdizione faceva sì che tradizionalmente vi trovassero ricetto “banditi di tutto lo Stato veneto” (DA PORCIA, *Descrizione*, p. 82). Cfr. comunque per alcuni esempi concreti ZAMPERETTI, *I piccoli principi*, p. 357. Tra giugno e novembre del 1611 era entrato a Latisana anche Ottaviano Bon. Eletto “Provveditor e Inquisitor in Friuli e Trevisana” all’interno di una più generale recrudescenza della lotta al banditismo, gli era stato affidato il compito di affermare quasi fisicamente l’alta sovranità statale entrando proprio nelle giurisdizioni che ancora sfuggivano alla sua superiore tutela. Nemmeno nel corso di questa prova di forza gli ufficiali veneziani riuscirono tuttavia a varcare i confini della terra patriarcale di San Daniele: Asv, *Collegio, Secreta, Relazioni*, b. 54, fasc. 5. ZAMPERETTI, *Alla ricerca del “marchio d’onore”*, p. 12.

<sup>66</sup> *Ibidem*, pp. 87-129.

<sup>67</sup> Asv, *Psf*, b. 239, c. 132r. Notizie anche *ibidem*, b. 333.

<sup>68</sup> *Ibidem*, b. 791, alla data.

<sup>69</sup> Asv, *Mensa Patriarcale*, bb. 32, fasc. 781 e 50, fasc. 12. Echi precedenti di queste dispute, che risalivano agli ultimi decenni del Cinquecento ed erano destinate a protrarsi fino alla caduta della Repubblica, ivi, *Consultori in iure*, filza 41, c. 361r, filza 50, cc. 71r-73r e filza 114, c. 46r.

<sup>70</sup> Ivi, *Consiglio dei Dieci, Comuni*, filza 725, 28 luglio 1678, alla data e *ibidem*, reg. 128, c. 111v.

<sup>71</sup> ZAMPERETTI, *Alla ricerca del “marchio d’onore”*, pp. 158-160.

<sup>72</sup> Asv, *Consiglio dei Dieci, processi criminali delegati, Udine*, b. 1, fasc. 5.

<sup>73</sup> *Statuto della giurisdizione della Tisana*, Venezia, 1760.

<sup>74</sup> Asv, *Consultori in iure*, filza 231, cc. 2r sgg.

<sup>75</sup> Il decreto signorile del 10 settembre 1755, che riprendeva rinvigorendola una *Parte* del giugno 1717, in *Statuto della giurisdizione della Tisana*, pp. 59-67.

<sup>76</sup> Un dettagliato resoconto di queste delibere signorili, ritenute dalla locale Università arbitrarie e oppressive, dall’assoluta potestà giurisdizionale all’imposizione di dazi e gabelle, in Asv, *Psf*, b. 333, cc. 31r-38r, 53r-64v.

<sup>77</sup> La richiesta imperiale, che pretendeva l’immediato e giuridicamente ineccepibile recupero di Latisana, *ibidem*, cc. 39r-50r.

<sup>78</sup> Ivi, *Inquisitori di Stato*, b. 209, c. 3rv, per il resoconto dell’ottobre 1789 di questa vicenda ad opera del segretario Bernardo Ghislanzoni, al quale va ascritto il poco lusinghiero giudizio sull’ormai defunto abate Contarini.

<sup>79</sup> *Leggi riguardanti gli obblighi de’ giusdicenti e loro ministri*, Venezia, eredi del quondam Zuan Antonio Pinelli, 1782. Per tutto questo si veda ZAMPERETTI, *Alla ricerca del “marchio d’onore”*, pp. 195-240.

<sup>80</sup> Asv, *Inquisitori di Stato*, rispettivamente b. 1156, fasc. 1105 e b. 1175, fasc. 1241.

<sup>81</sup> Ivi, *Psf*, b. 333, cc. 62r-64r. Il memoriale dell’Università di Latisana, in cui si denunciavano queste e altre ormai intollerabili soperchierie ad opera del Consorzio giusdicente patrizio, *ibidem*, cc. III-XXVIII.

<sup>82</sup> La relazione di Francesco Fistulario, ordinatagli dal luogotenente Domenico Michiel nell’ottobre del 1770 e giunta ai provveditori sopra ai feudi nel febbraio successivo, rientrava in quel clima di iniziale fervore con cui il governo veneziano sembrava voler affrontare, come quello austriaco stava facendo nella contermina Lombardia, il tema dei diritti feudali. Lo scritto dell’avvocato fiscale si può vedere *ibidem*, b. 965, fasc. 4, cc. 16r-18r. In generale, per la successiva involuzione dei proponimenti statali, cfr. ZAMPERETTI, *Alla ricerca del “marchio d’onore”*, pp. 195-240.

<sup>83</sup> Tutta la documentazione a proposito in Asv, *Psf*, b. 333, cc. 72r-84r.

<sup>84</sup> Per l’editto del 6 giugno 1774, e per altri interventi precedenti, cfr. C. MAGNI, *Il tramonto del feudo lombardo*, Milano, Giuffrè, 1939, rispettivamente pp. 325 sgg. e pp. 14, 65 e 147 sgg.

<sup>85</sup> Asv, *Psf*, b. 333, cc. 72r-84r.

<sup>86</sup> DONATI, *Quadro storico*, p. 17.